



Reg. Ord. n. 90/2018

Prot. n. 6314 del 14.11.2018

IL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI IMBRATTAMENTO SUOLO PUBBLICO E MANUFATTI IN GENERE.

CONSIDERATO che presso le vie del centro urbano si fanno sostare veicoli di ogni tipo e genere, che a causa di imperizia dei proprietari perdono sostanze e liquami che vanno ad imbrattare e insudiciare le strade pubbliche, pregiudicando in questo modo il decoro e il patrimonio dell'intera comunità;

RILEVATO che occorre che tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, o esposti al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato di assoluto decoro;

RITENUTA l'assoluta urgenza di tutelare il patrimonio dell'intera comunità e salvaguardare il decoro del paese;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs 285/1992: atti vietati;

VISTO l'art. 674 del C.p. ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 bis del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 50 del T.u.e.l.

ORDINA

Che è assolutamente vietata qualsiasi forma di imbrattamento delle strade su tutto il territorio comunale, sui muri degli edifici, sia pubblici che privati e sui manufatti in genere.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, sono obbligati a provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Si fa salva l'azione penale nei casi di maggiore gravità.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO

Dott. Ignazio Porcu

